




REGIONE CAMPANIA

PARCO REGIONALE "ROCCAMONFINA - FOCE GARIGLIANO"

(Legge Regionale 1 Settembre 1993, n. 33)

(Legge Regionale 26 Luglio 2002, n. 15 Art. 50)



SETTORE POLITICA DEL TERRITORIO: Dirigente Avv. Antonio EPISCOPO
Elaborazione progettuale: Ing. Michele Palermo - "Servizio Pianificazione e Tutela Aree Naturali Protette"

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
- n. 777, del 6 novembre 2002

TUTELA AMBIENTE - Istituzione dell'Ente Parco Regionale Roccamonfina e Foce Garigliano.

IL PRESIDENTE

VISTA la Legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modifiche concernente norme quadro in materia di aree protette;

VISTA la Legge Regionale 1° settembre 1993 n. 33 e successive modifiche;

VISTO altresì l'art. 7 della citata Legge Regionale 33/93;

VISTO l'art. 34 della Legge Regionale n. 18/2000;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1406 del 12 aprile 2002 – L.R. 1° settembre 1993 e successive modifiche – Istituzione del Parco Regionale Roccamonfina e Foce Garigliano;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore Tutela dell'Ambiente

DECRETA

Art. 1

1. E' istituito l'Ente Parco Regionale ROCCAMONFINA E FOCE GARIGLIANO.

2. L'Ente Parco Regionale Roccamonfina e Foce Garigliano ha personalità di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza della Regione Campania.

3. Il territorio del Parco Regionale di Roccamonfina e Foce Garigliano è delimitato in via definitiva dalla perimetrazione approvata con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1406 del 12 aprile 2002 e riportata nella cartografia ufficiale depositata presso il Settore Politica del Territorio Servizio Parchi della Regione Campania.

Art. 2

1. Sono organi dell'Ente Parco Regionale Roccamonfina e Foce Garigliano:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) la Giunta Esecutiva;

d) il Collegio dei Revisori dei Conti;

e) la Comunità del Parco;

2. La nomina degli organi di cui al precedente comma 1 del presente articolo è effettuata secondo le disposizioni e le modalità previste dagli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 della Legge Regionale 33/93 e successive modifiche,

3. L'Ente Parco si avvale di personale in posizione di comando, nonché di mezzi e strutture messe a disposizione dalla Regione secondo le procedure previste dall'art. 9 comma 3/d della Legge Regionale 33/93 e successive modifiche.

Art. 3

1. Costituiscono entrate dell'Ente Parco da destinare al conseguimento dei fini istitutivi:

a) i contributi ordinari e straordinari dello Stato;

b) i contributi delle Regioni e degli Enti Pubblici;

c) i contributi e i finanziamenti a specifici progetti;

d) i diritti e i canoni riguardanti l'utilizzazione dei beni mobili ed immobili che appartengono al Parco o dei quali esso abbia la gestione;

e) i canoni delle concessioni previste dalla legge, i proventi dei diritti di ingresso e di privativa e le altre entrate derivanti dai servizi resi;

f) i proventi delle attività commerciali e promozionali;

g) i proventi delle sanzioni derivanti da inosservanza delle norme regolamentari;

h) ogni altro provento acquisito in relazione all'attività dell'Ente Parco.

Art. 4

1. Per quanto non specificato nel presente decreto, valgono le disposizioni di cui alla legge 6 dicembre 1991 n. 394 e successive modifiche ed alla Legge Regionale 1° settembre 1993 n. 33 e successive modifiche.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

6 novembre 2002

Bassolino

REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 12 aprile 2002 - Deliberazione N. 1406 - Area Generale di Coordinamento N. 5 - Ecologia Tutela dell'ambiente - Disinquinamento Protezione Civile - L.R. 1 settembre 1993, n. 33 e successive modifiche - Istituzione del Parco Regionale **Roccamonfina e Foce Garigliano (con allegati)**.

omissis

PREMESSO che con l'art.83, 1° comma del D.P.R. 24 luglio 1977, n°616 sono state trasferite alle Regioni le funzioni amministrative concernenti gli interventi per la protezione della natura, le riserve ed i parchi naturali;

CHE la legge 6 dicembre 1991, n°394 – legge quadro sulle aree naturali protette ed in particolare l'art.22 stabilisce i principi fondamentali per la disciplina delle aree naturali protette regionali;

CHE la L.R.1 settembre 1993, n°33 avente ad oggetto "L'istituzione dei parchi e le riserve naturali in Campania" all'art.1 definisce le finalità e l'ambito d'applicazione della legge medesima;

CHE la Corte Costituzionale, con sentenza n 282 del 14.7.2000, dichiarò la incostituzionalità dell'art. 6 della Legge Regionale 1 Settembre 1993, n°33 per le motivazioni riportate nella stessa ed in particolare per la mancata partecipazione al procedimento di istituzione delle aree naturali protette regionali dei singoli Enti locali, il cui territorio poteva essere ricompreso in una di queste, attraverso conferenze apposite;

CONSIDERATO che l'art.34 della L.R. 18/2000 sostituisce l'art.6 della citata L.R. 33/93 nel modo seguente:

1) La Giunta Regionale, sentita la III e IV Commissione Consiliare Permanente, istituisce i Parchi e le Riserve naturali conformemente al documento di indirizzo relativo all'analisi territoriale da destinare a protezione, alla perimetrazione provvisoria, all'individuazione degli obiettivi da perseguire, alla valutazione degli effetti dell'istituzione dell'area protetta sul territorio;

2) Il documento di indirizzo ,di cui al comma precedente, viene redatto attraverso conferenze alle quali partecipano le Province, le Comunità Montane e i Comuni interessati all'istituzione dell'area protetta;

CHE in conformità da quanto disposta dal predetto comma 2 dell'art.34 della L.R. 18/2000, sono state indette apposite Conferenze, presiedute dall'Assessore all' Ambiente, cui hanno preso parte le Provincia di Caserta, le Comunità Montane ed i Comuni interessati, come individuati con delibera di Giunta Regionale n° 61 del 12 febbraio 1999;

CHE in data 9 ottobre 2001 si è tenuta la seduta conclusiva della Conferenza degli Enti interessati all'istituzione del Parco Regionale di Roccamonfina e Foce Garigliano per la definizione del documento di indirizzo relativo all'analisi territoriale da destinare a protezione, della perimetrazione provvisoria ed delle norme di salvaguardia come previsto dal comma 1 dell'art. 34 della L.R. 18/2000;

CHE l'Assessore all' Ambiente con lettera n°2264 del 7/12/01, in conformità a quanto disposto dalla richiamata L.R. 18/2000, ha trasmesso al Consiglio Regionale la proposta relativa alla istituzione di quattro Parchi Regionali (Matese, Partenio, Taburno-Camposauro e Roccamonfina-Foce Garigliano) per l'acquisizione del sentito della III e IV Commissione Consiliare Permanente;

CHE, unitamente alla predetta nota l'Assessore all' Ambiente ha trasmesso la seguente documentazione:

1) Cartografia della nuova perimetrazione dei Parchi con la zonizzazione interna;

2) Norme di salvaguardia

3) Documentazione sulle modifiche tecniche scaturite dalle deliberazioni dei Comuni;

4) Documento di indirizzo

5) Verbale delle conferenze degli Enti e la copia delle deliberazioni degli Enti Locali.

CHE la III e IV Commissione Consiliare, nella seduta congiunta del 5 marzo 2002, hanno licenziato detta proposta, che si allega, esprimendo parere favorevole;

RITENUTO concluso l'iter istruttorio propedeutico alla predisposizione del procedimento istitutivo del Parco regionale di Roccamonfina e Foce Garigliano ai sensi e per gli effetti della L.R. 33/93 così come modificato dall'art. 34 della L.R. 18/2000;

RITENUTO per quanto sopra, dover istituire il Parco Regionale di Roccamonfina Foce Garigliano ai sensi e per gli effetti della L.R. 33/93 così come modificata dall'art.34 della L.R. 18/2000;

VISTO

-il D.P.R. 24 Luglio 1977 n°616;

-la L. 6 Dicembre 1991 n°394;

-la L.R. 1 Settembre 1993 n°33;

-la sentenza della Corte Costituzionale n°282 del 14 luglio 2000;

-la L.R. 18/2000;

PROPONE e la Giunta, in conformità A VOTI UNANIMI;

DELIBERA

Per quanto argomentato nella parte motiva, che qui s'intende trascritta e confermata:

1. Istituire, ai sensi e per gli effetti della L.R. 33/93 così come modificata dall'art.34 della L.R. 18/2000, il Parco Regionale Roccamonfina e Foce Garigliano;

2. Precisare che il territorio compreso nei confini riportati nella planimetria in scala 1:25.000, (allegato "A"), che forma parte integrante della presente deliberazione, costituisce perimetrazione e zonizzazione provvisoria del Parco Regionale di Roccamonfina e Foce Garigliano;

3. Approvare le norme generali di salvaguardia, riportate nell'allegato "B" della presente deliberazione, che resteranno in vigore fino all'approvazione del Piano del Parco;

4. Precisare che il Parco Regionale di Roccamonfina e Foce del Garigliano ha le finalità di cui alla L.R. n°33/93 nonché del documento di indirizzo (Allegato "C"), che forma parte integrante del presente atto;

5. Depositare la relativa cartografia presso il Settore Politica del Territorio – Servizio Parchi della Regione Campania-;

6. Inviare la presente deliberazione alle Aree Generali di Coordinamento Gestione del Territorio, Ecologia –Tutela dell' Ambiente e C.I.A., Sviluppo Attività Settore Primario ed al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione per la pubblicazione nella sua interezza sul B.U.R.C.

Il Segretario
Di Giacomo

Il Presidente
Valiante



Allegato "A"

REGIONE CAMPANIA

PARCO REGIONALE "ROCCAMONFINA - FOCE GARIGLIANO"

(Legge Regionale 1 Settembre 1993, n. 33)
(Legge Regionale 26 Luglio 2002, n. 15 Art. 50)

NUOVA PERIMETRAZIONE (Art. 34 L.R. n° 18/2000)

	confini del Parco
	zona A - Area di Riserva Integrale
	zona B - Area di Riserva Generale
	zona C - Area di Riserva Controllata





Cartografia alla scala 1:25.000


SETTORE POLITICA DEL TERRITORIO: Dirigente Avv. Antonio EPISCOPO
Elaborazione progettuale: Ing. Michele Palermo - "Servizio Pianificazione e Tutela Aree Naturali Protette"

PARCO REGIONALE "ROCCAMONFINA - FOCE GARIGLIANO" QUADRO D'UNIONE DEI FOGLI


Cartografia alla scala 1:25.000































REGIONE CAMPANIA
A. G. C. "GESTIONE DEL TERRITORIO"
SETTORE "POLITICA DEL TERRITORIO"
SERVIZIO "PIANIFICAZIONE E TUTELA AREE NATURALI PROTETTE"
"NORME GENERALI DI SALVAGUARDIA"

1. PREMESSA

L'area del Parco Regionale del "ROCCAMONFINA-FOCE GARIGLIANO", così come delimitata e riportata nella cartografia 1:25.000 allegata, è suddivisa, ai sensi della L.R. n. 33 del 1° settembre 1993, nelle seguenti zone:

- zona "A" – Area di riserva integrale;
- zona "B" – Area di riserva generale orientata e di protezione;
- zona "C" – Area di riqualificazione dei centri abitati, di protezione e sviluppo economico e sociale.

Ciascuna zona viene sottoposta ad un particolare regime di tutela in relazione ai valori naturalistici, ecologici, geomorfologici ed ambientali delle rispettive aree, nonché in rapporto agli usi delle popolazioni locali ed alla situazione della proprietà ed alle forme di tutela già esistenti.

2. NORME GENERALI DI SALVAGUARDIA

Fatta salva la disciplina nazionale e regionale di ciascuna materia, ivi compresi gli artt. 7, 15 e 19 della legge 97/94, la legge 47/85, l'art. 39 della legge 724/94 e successive modifiche ed integrazioni, compatibili con le finalità del Parco e con gli strumenti urbanistici vigenti e nel rispetto delle tipologie costruttive locali, nonché gli interventi P.O.P. e P.O.R. e Regolamenti C.E.E. 2078/92, 2080/92, 2081/93, 2082/93 e 2083/93, sull'intero territorio del Parco, si applicano le seguenti disposizioni.

2.0.1 Tutela dell'ambiente: Cave e discariche.

E' vietato aprire cave e miniere, l'escavazione di materiali litoidi degli alvei e delle zone golenali dei corsi d'acqua, nonché attivare discariche per qualsiasi tipo di rifiuti.

Nel rispetto delle norme vigenti in materia, ai sensi dell'art. 9bis della L.R. 17/95, per il recupero e la ricomposizione ambientale delle cave dismesse è consentito smaltire rifiuti provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi, purché privi di materiali tossici e pericolosi.

La coltivazione in atto delle cave è ammessa provvisoriamente ai sensi dell'art. 36, comma 6, L.R. 17/95 con le procedure ivi previste entro i limiti del perimetro oggetto della denuncia di esercizio ed in regola con tutte le prescrizioni previste dalla legislazione vigente.

Nelle zone "A" e "B" le cave in esercizio saranno comunque chiuse entro tre anni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.C. dell'atto istitutivo del Parco.

Le cave in atto di marmi pregiati o di materiali analoghi tradizionalmente usati per ornamenti o restauri, sempre che vengano coltivate a norma di legge, possono proseguire l'attività provvisoriamente ai sensi dell'art. 36, comma 6, L.R. 17/95 con le procedure ivi previste.

Sono vietati i movimenti di terra di qualsiasi genere ad eccezione di quelli che avvengono per la realizzazione di opere ed infrastrutture consentite ai sensi della presente normativa, con obbligo della ricomposizione ambientale e preventivamente autorizzati dalla Regione con le procedure di seguito previste.

E' vietato abbandonare rifiuti di qualsiasi genere.

2.0.2 Protezione della fauna.

E' vietato:

- esercitare l'attività venatoria e raccogliere e danneggiare la fauna minore;
- introdurre nuove specie animali estranee all'ambiente naturale fatti salvi gli interventi connessi con la normale conduzione delle attività agro-zootecniche e silvo-pastorali;
- allevare animali da pelliccia ed esotici non autoctoni.

Al di fuori dell'area di riserva integrale (zona A), ai fini del mantenimento dell'equilibrio faunistico, si possono prevedere eventuali prelievi faunistici, eventuali abbattimenti selettivi che, fino all'approvazione del Piano del Parco, sono autorizzati dall'Ente Parco e sono affidati alle Amministrazioni Provinciali competenti per territorio e sono, altresì, consentite le attività di cui all'art. 10, lettere c) e d) della legge 157/92.

Al di fuori della zona "A" sono consentite, previe intese con gli Enti gestori, gare cinofile, fermo restante il divieto di sparo. E' vietata, altresì, la contemporaneità di più attività cinofile all'interno del territorio del Parco.

2.0.3 Raccolta di singolarità.

E' vietato effettuare la raccolta delle singolarità geologiche, paleontologiche, mineralogiche e di reperti archeologici.

La raccolta può essere autorizzata dall'Ente Parco esclusivamente ai fini didattici e scientifici.

2.0.4 Protezione della flora ed attività agronomiche e silvo-pastorali.

E' vietato introdurre nuove specie vegetali estranee all'ambiente naturale, fatti salvi gli interventi connessi con la normale conduzione delle attività agro-silvo-pastorali.

E' vietato raccogliere e danneggiare la flora spontanea erbacea ed arbustiva ivi compresi i relitti vegetazionali ad eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio, ricostituzione boschiva e di difesa suolo e prevenzione fitosanitaria, previa autorizzazione dell'Ente Parco; sono comunque consentiti il pascolo e, al di fuori della Zona "A", lo sfalcio dei prati naturali e la raccolta di funghi, tartufi ed altri prodotti del sottobosco, nel rispetto delle vigenti normative e degli usi e consuetudini locali.

E' vietato accendere fuochi; sono esclusi gli abbruciamenti connessi alle attività agronomiche e di pulizia nei castagneti, oliveti e nocciolati, nonché quelli relativi a tutte le produzioni agricole ed alle attività di allevamento e di produzione di carbone vegetale, nel rispetto delle leggi regionali 8/96 ed 11/96.

Salvo che in zona "A" le autorizzazioni al taglio in esecuzione dei piani di assestamento forestale adottate dal Presidente della Giunta Regionale, nelle more della costituzione dell'Ente Parco, vengono rilasciate dall'Autorità territoriale competente in materia.

E' vietata l'alterazione dell'andamento naturale del terreno e delle sistemazioni idrauliche agrarie esistenti.

2.0.5 Tutela delle zone boschive.

Per i **tagli dei boschi** nelle aree Parco si applicano le disposizioni contenute nell'allegato "C" alla L.R. 11 del 7 maggio 1996, nonché dagli artt. 21 e 22 della stessa legge e dall'art. 23 della L.R. 5/99.

Nei territori compresi nell'area Parco i tagli delle colture ed appezzamenti non considerati boschi ai sensi dell'art. 15 della stessa legge, sono soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 11 del Regolamento (allegato "B") alla L.R. 11/96, così come modificato dall'art. 23 della L.R. n.5/99.

2.0.6 Tutela della risorsa idropotabile e dell'assetto idrogeologico.

E' vietato realizzare nuove opere per la sistemazione fluviale e modificare il regime delle acque ad eccezione degli interventi di riqualificazione ambientale e di interventi migliorativi connessi: con l'attività agricola, zootecnica e silvo-pastorale, con la gestione della risorsa idropotabile, con la conservazione dell'originario assetto idrogeologico ed effettuati con tecniche di ingegneria naturalistica, previa autorizzazione dell'Ente Parco, che dovrà pronunciarsi entro 90 giorni dalla data di ricezione della richiesta di autorizzazione e comunque con le procedure di cui alle norme relative alla "Tutela del patrimonio edilizio e disciplina edilizia" di seguito indicate.

Lungo le aste fluviali non si possono eseguire opere di consolidamento e sistemazione spondale che alterino i caratteri naturalistici degli argini e dell'insieme ecosistemico né sbarramenti artificiali dei flussi fluviali che precludano definitivamente il naturale trasporto delle ghiaie e la risalita delle specie ittiche.

Il consolidamento per i fenomeni franosi ed erosivi va eseguito con tecniche di ingegneria naturalistica. Qualora, previa certificazione di istituti scientifici o universitari per interventi pubblici o di rilevante entità e di perizie geologiche per gli altri casi, venga accertato che la tecnica di ingegneria naturalistica non sia applicabile, saranno consentiti interventi da valutare nella loro compatibilità ambientale caso per caso.

Nelle citate zone "A" e "B" è vietata qualsiasi modifica dello stato dei luoghi nell'ambito di una fascia di ml. 150 su entrambe le sponde ad eccezione di interventi di sistemazione dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua da realizzarsi esclusivamente con interventi di ingegneria naturalistica e nel rispetto del D. L.vo 490/99, fatto salvo quanto previsto al comma precedente.

Per la effettuazione di tali interventi si rende necessario il parere dell'Autorità di Bacino competente.

2.0.7 Infrastrutture di trasporto e cartellonistica.

E' vietato, ad eccezione delle zone "C", aprire nuove strade, ferrovie, impianti a fune, ad eccezione di elipiste e viabilità di servizio agricoltore-forestale e di altra struttura necessaria per operazioni di soccorso ed antincendio boschivo che non devono superare i tre metri di larghezza e debbono essere inibite al traffico rotabile privato, fatto salvo l'utilizzo da parte dei conduttori dei fondi serviti.

E' consentita la ristrutturazione delle strade interpoderali (pubbliche e/o private) esistenti connesse alle attività agricole nei limiti e nel rispetto delle dimensioni e delle tipologie esistenti.

E' inoltre consentita la manutenzione di tutti i tipi di strade e sentieri esistenti.

E' vietato apporre cartellonistica e manufatti pubblicitari fuori dai centri urbani. La suddetta cartellonistica deve essere preventivamente disciplinata da apposito piano redatto ed approvato dai singoli comuni che dovrà prevedere l'uso di materiali naturali ed integrati nell'ambiente.

2.0.8 Infrastrutture Impiantistiche.

Non è consentito **installare nuovi impianti per la produzione (centrali idroelettriche, eoliche e similari) ed il trasporto di energia (elettrici superiori a 60 KV, gasdotti, etc.) nonché per le telecomunicazioni, ad eccezione di quelli necessari, in zona "C", alla copertura di servizi per le comunità locali, per l'alimentazione di strutture radio ripetitrici della rete radio A.I.B. regionale e di quelli necessari per l'attività di soccorso e di vigilanza, salvo autorizzazione dell'Ente Parco e, per gli interventi di rilevante entità, previo parere della Regione Campania.**

E' vietato realizzare nuovi bacini idrici se non per necessità individuate dall'Ente Parco e/o connesse all'antincendio boschivo previa autorizzazione regionale nelle forme previste dalle norme vigenti.

E' consentita la manutenzione di tutti i tipi di impianti esistenti.

E' consentita **in tutte le zone la realizzazione (tranne che in zona "A", l'adeguamento è sempre consentito) degli impianti tecnologici ed infrastrutturali quali sistemi fognari e di depurazione, idrici, elettrici, telefonici e sistemi similari di pubblica utilità sia di rilevanza comunale che sovracomunale. Ai sensi delle circolari del P.C.M. n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n.3763/6 del 24 giugno 1982, la localizzazione dei manufatti e delle volumetrie strettamente indispensabili alla realizzazione e funzionalità dei predetti impianti tecnologici ed infrastrutturali deve essere autorizzata ai fini ambientali ai sensi del D. L.vo 490/99.**

2.0.9 Circolazione.

E' vietato circolare con veicoli di ogni genere al di fuori delle strade carrabili esistenti, anche di tipo interpoderale, fatta eccezione per i mezzi necessari al trasporto di prodotti e degli addetti ai lavori agro-silvo-pastorali, nonché i mezzi di protezione civile e di ogni altro ente pubblico e di quelli in servizio di vigilanza all'uopo autorizzati.

2.0.10 Tutela del patrimonio edilizio e disciplina edilizia.

In tutte le zone del patrimonio edilizio esistente **sono consentiti:**

- interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, cui all'art. 31, lett. a), b) e c) della legge 457/1978, della legge 730/1985 e della legge regionale 41/1984 nonché di ristrutturazione edilizia; l'intervento di ristrutturazione edilizia, deve puntare alla riqualificazione dell'edilizia recente senza comportare alcun incremento delle volumetrie esistenti.

Fermo restando il rispetto assoluto delle tipologie architettoniche tradizionali è consentita la variazione di destinazione d'uso per fini agrituristici;

- interventi per la demolizione e ricostruzione in sito, finanziati ai sensi della legge 219/81, per gli immobili danneggiati dagli eventi sismici del 1980 e 1981;

- l'adeguamento igienico-sanitario ed alle norme di sicurezza nonché per il superamento delle barriere architettoniche secondo gli standards previsti dalla normativa di settore per gli edifici pubblici e con destinazione turistico-ricettiva, compresi i campeggi e immobili ad uso agro-turistico esistenti ed attivi e strutture in legno.

I suddetti interventi devono essere compatibili con le esigenze della tutela paesistica con particolare riferimento al rispetto dei punti di vista panoramici, delle vedute panoramiche residuali tra gli edifici esistenti, della geomorfologia e dell'andamento naturale del terreno, delle altezze degli edifici stessi e di quelli esistenti al contorno.

2.1.0 Per gli immobili di cui agli artt. 139 e 140 del D. L.vo 490/99 e, più in generale, anche in zona "C", per i centri storici e per i nuclei e immobili rurali di valore storico ed ambientale valgono le seguenti prescrizioni:

2.1.1 tutte le finiture esterne degli edifici devono sia prevedere l'utilizzo di materiali tradizionali, rivalutando le tecniche artigianali campane, che essere compatibili con il decoro ambientale. Sono vietate le tinteggiature murarie delle superfici esterne in resine sintetiche non traspiranti, i rivestimenti in materiali polivinilici o asfaltati nonché le persiane avvolgibili;

2.1.2 i canali pluviali a vista dagli spazi pubblici, le gronde di raccolta e displuvio e ogni altra tubazione o condotta a vista devono essere realizzate o sostituite con elementi in lamiera zincata o in rame con esclusione di materiale plastico o PVC di qualsiasi tipo;

2.1.3 le canalizzazioni di impianti tecnici devono essere collocate sotto traccia;

2.1.4 le ringhiere, i corrimani, le grate ed i cancelli di ogni tipo, visibili all'esterno, devono essere realizzati in ferro battuto o lavorato.

2.1.5 i manti di copertura dei tetti a falde devono essere in coppi, mentre le coperture piane devono escludere l'impegno di manti bituminosi e di tutti quei materiali che alterino la fisionomia e la cromia del contesto in cui sono inserite;

2.1.6 le opere lapidee non vanno tinteggiate e devono essere ripulite senza l'impiego di sostanze abrasive;

2.1.7 gli impianti di antenne televisive posizionate sulle abitazioni devono essere del tipo centralizzato ed unici per ogni singolo fabbricato;

E' vietato l'uso di alluminio anodizzato;

2.2.0 Gli interventi per la recinzione dei fondi agricoli, delle aree libere e delle aree edificate devono essere realizzate secondo le sottoelencate modalità:

- per le aree agricole, i boschi, gli incolti, le aree di macchia, possono realizzarsi recinzioni con filo metallico e pali in legno, ovvero con siepi di arbusti di essenze tipiche del luogo, sempre che non ostacolino le libere visuali;

- al di fuori della zona "A" (ove sono vietate), per le aree a destinazione residenziale e diverse da quelle sopra elencate, ricadenti in tutte le zone delle presenti Norme, possono realizzarsi recinzioni in muratura a vista, anche con inserimento di cancellate metalliche, queste ultime della massima trasparenza, fatto salvo quanto previsto al punto <<3.2.7>>.

In ogni caso, l'altezza delle recinzioni di qualsiasi tipo, non può superare i due metri.

2.2.1 Per la finitura delle pavimentazioni delle aree scoperte, anche di pertinenza di edifici o comunque di spazi non edificati, ad esclusione delle strade pubbliche già asfaltate e di quelle da realizzare compatibilmente con le norme delle singole zone, si devono utilizzare materiali che consentano l'assorbimento delle acque meteoriche. I calpestii pubblici e privati con pavimentazione o basolati tradizionali non devono essere ricoperti né sostituiti con altri materiali. Al termine dell'installazione di servizi a rete interrati, devono essere ripristinati i manti di calpestio nel rispetto della presente normativa, usando materiali lapidei posti in opera a regola d'arte secondo le tipologie tradizionali della zona.

2.2.2 I muri di contenimento del terreno vanno realizzati con materiale lapideo locale a faccia vista senza stilatura di giunti o, in casi eccezionali quando sia indispensabile ricorrere a strutture armate, queste vanno rivestite di materiale lapideo di tipo tradizionale locale.

2.2.3 Le fasce di rispetto stradale riferite al D.M. n. 1444/68, nel rispetto delle norme di sicurezza stradale, vanno sistemate a verde.

2.2.4 Le aree derivanti dal ripristino dello stato dei luoghi, a seguito di demolizione di opere abusivamente realizzate e non sanabili, sono assoggettate al regime di tutela delle zone di rispetto. Allo scopo, deve essere redatto apposito progetto che, unitamente alle opere di demolizione, preveda interventi di riqualificazione ambientale.

Nelle zone "B" e "C" la conformità alla normativa urbanistica delle opere e degli interventi eseguibili previo rilascio di concessione o di autorizzazione è verificata dal Sindaco all'atto del rilascio della concessione o dell'autorizzazione, dandosene immediata comunicazione da parte del Sindaco alla Regione, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 33/93, che può annullare, motivatamente, nel termine di novanta giorni dalla ricezione della comunicazione, fatte salve le concessioni in sanatoria che sono consentite soltanto nelle zone "C" e nelle zone "B" e possono essere rilasciate solo per gli interventi previsti dalla normativa urbanistica degli strumenti urbanistici vigenti ed ammesse dalla normativa delle norme di salvaguardia.

3. ZONIZZAZIONE

3.1.0 - Zona "A" – Area di tutela integrale.

L'ambiente naturale è tutelato nella sua integrità ecologica ed ambientale con la stretta osservanza dei vincoli già previsti dalle leggi vigenti.

Nella zona "A" vigono le seguenti norme oltre quelle generali di salvaguardia di cui al punto 2).

E' vietata:

- la pesca negli specchi e nei corsi d'acqua;

- la raccolta delle singolarità geologiche, paleontologiche, o mineralogiche e dei reperti archeologici, ad eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio, previa autorizzazione dell'Ente Parco.

In tale area sono consentite e vengono favorite, le utilizzazioni e le attività produttive di tipo agro-silvo-pastorale, secondo gli usi tradizionali.

E' vietata l'alterazione dell'andamento naturale del terreno e delle sistemazioni idrauliche agrarie esistenti.

E' consentito l'uso agricolo del suolo, se già praticato, con le seguenti prescrizioni:

- è vietato l'impianto di nuove serre di qualsiasi tipo e dimensione;
- è vietata l'introduzione di coltivazioni esotiche ed estranee alle tradizioni agrarie locali;
- è vietata la sostituzione di colture arboree con colture erbacee.

E' consentito il taglio dei boschi se contemplato in Piani di assestamento vigenti. In caso di assenza di Piano di assestamento o di Piano scaduto, è consentito esclusivamente il taglio dei boschi cedui con l'obbligo, per l'Ente competente al rilascio dell'autorizzazione, di prescrivere il rilascio di un numero di matricine doppio di quello normalmente rilasciato prima dell'inclusione del territorio in area Parco.

3.2.0 - Zona "B" – Area di riserva generale orientata e di protezione.

Nella zona "B" vigono le seguenti norme oltre quelle generali di salvaguardia di cui al punto 2):

3.2.1 Attività sportive. E' vietato lo svolgimento di attività sportive con veicoli a motore di qualsiasi genere;

3.2.2 Protezione della fauna. In tale area è **vietata**:

- l'introduzione di nuove specie animali e vegetali estranee all'ambiente naturale, fatti salvi gli interventi connessi alla normale conduzione delle attività agro-zootecniche e silvo-pastorali;
- la pesca negli specchi e nei corsi d'acqua, fatta salva quella con singola canna nel rispetto delle specie e dei tempi stabiliti dai calendari annuali.

3.2.3 Protezione della flora ed attività agronomiche e silvo-pastorali.

Sono ammesse e regolamentate, secondo gli usi tradizionali, le attività agro-silvo-pastorali, artigianali, turistiche e ricreative finalizzate ad un corretto utilizzo del Parco.

Sono consentiti gli interventi previsti nei piani di assetto forestale, diretti alla conservazione, alla tutela ed al ripristino della flora e della fauna.

Sono consentite le attività agricole con impianti arboree e frutticoli esistenti nelle zone vincolate, consentendone l'ampliamento compatibilmente con la tutela del paesaggio.

In tale area **sono consentite e vengono favorite**:

- rimboschimenti con essenze autoctone, arboricoltura da legno, operazioni di fronda e di potatura necessarie per le attività agricole;
- opere antincendio, ivi incluse le piste tagliafuoco, lavori di difesa forestale e di regimazione e sistemazione di corsi d'acqua; sistemazione delle pendici, di conservazione del suolo con sistemi naturali;
- trasformazione di cedui castanili in castagneto da frutto e l'impianto ex novo di castagneti da frutto compatibilmente con la tutela del paesaggio.

Fermo restando le prescrizioni di cui alle norme generali nella zona è consentito il taglio culturale e produttivo.

3.2.4 Circolazione. E' consentita la circolazione, fuori dei percorsi stradali, dei veicoli a motore per i mezzi necessari allo scavo, al restauro ed alla sistemazione delle strutture archeologiche e per i mezzi necessari alle normali attività di sorveglianza e soccorso.

3.2.5 Infrastrutture impiantistiche. E' consentita la posa di cavi e tubazioni interrati per reti di distribuzione dei servizi di pubblico interesse, ivi comprese le opere igienico-sanitarie che non comportino danni per le alberature di alto fusto né la modifica permanente della morfologia del suolo; cabine di trasformazione elettrica; tutti gli interventi che comunque non interessano l'aspetto esterno dell'edificio; piccoli serbatoi per uso idropotabile; adeguamento di impianti tecnici alle norme di sicurezza; opere per l'eliminazione delle barriere architettoniche;

3.2.6 Uso del suolo. Sono consentiti:

- interventi volti alla conservazione ed alla ricostituzione del verde nonché delle zone boscate secondo l'applicazione di principi fitosociologici;
- interventi di prevenzione dagli incendi;
- interventi di risanamento e restauro ambientale per l'eliminazione di strutture e di infrastrutture in contrasto con l'ambiente, di cartelloni pubblicitari e di altri detrattori ambientali;
- interventi di sistemazione ed adeguamento della viabilità pedonale e carrabile;
- realizzazione di piste ciclabili utilizzando percorsi esistenti.

3.2.7 Tutela del patrimonio edilizio e disciplina edilizia. E' consentito l'adeguamento igienico funzionale delle case rurali esistenti fino al raggiungimento degli indici fondiari stabiliti al punto 1.8 del Titolo II (Direttive e parametri di pianificazione) dell'allegato alla L.R. 14/82 e precisamente:

- aree boschive, pascolive ed incolte: 0,003 mc/mq;
- aree seminative ed a frutteto: 0,03 mc/mq;
- aree ad uso produttivo per l'esclusiva attività zootecnica: 0,05 mc/mq;
- aree seminative irrigue con colture pregiate ed orti a produzione ciclica intensiva: 0,05 mc/mq.

Le attrezzature e le pertinenze possono essere incrementate entro il limite del 20% dei volumi esistenti a ciò destinati.

In tale area **sono consentite** e vengono favorite, secondo gli usi tradizionali, le utilizzazioni e le attività produttive di tipo agro-silvo-pastorale, ivi compresa la realizzazione di piccole strutture strettamente connesse alle attività agricole ed alla commercializzazione di prodotti tipici locali. Le strutture da realizzare non possono superare le dimensioni di mt. 5x6 per essiccatoi e mt. 4x4 per altri usi e non possono essere contigue; comunque in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti. Sono inoltre consentite, tramite il recupero del patrimonio edilizio esistente, nuove attività artigianali, nonché agrituristiche ricettive, purché compatibili con l'equilibrio ambientale e con la capacità di carico dei sistemi naturali.

In ogni caso occorre preventiva autorizzazione della Giunta Regionale che deve pronunciarsi entro 90 giorni dalla data di ricezione della richiesta di autorizzazione.

In tali aree **sono consentite** e vengono favorite e sviluppate le attività agrituristiche e artigianali, purché compatibili con l'equilibrio ambientale e con la capacità di carico dei sistemi naturali, tramite il recupero del patrimonio edilizio esistente mediante opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia da effettuarsi secondo le prescrizioni generali.

E' ammesso l'ampliamento della volumetria esistente entro il massimo del 10% per l'adeguamento igienico, con esclusione degli immobili di valore storico-artistico ed ambientale-paesistico.

E' consentita la recinzione della proprietà private salvaguardando il passaggio della fauna minore; è consentita la continuazione di esercizio dei campeggi organizzati già esistenti nelle aree destinate a tale scopo ed appositamente attrezzate.

3.3.0 - Zona "C" – Area di riqualificazione dei centri abitati di promozione e sviluppo economico e sociale.

L'area comprende gli insediamenti antichi, isolati e/o accentrati, di interesse storico ed ambientale integrati o non con gli insediamenti di recente realizzazione.

Nella zona "C" vigono le seguenti norme oltre quelle generali di salvaguardia di cui al punto 2) e quelle di cui ai punti <<3.2.1>>, <<3.2.2>>, <<3.2.3>>, <<3.2.4>> e <<3.2.5>> della zona "B".

3.3.1 Tutela del patrimonio edilizio e disciplina edilizia. Su tutto il territorio del Parco ricadente in zona "C" sono fatte salve le previsioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti e, ove esistenti, le norme sulla ricostruzione delle zone terremotate (ex legge 1431/62, 219/81, 363/84 e successive modificazioni ed integrazioni).

Gli insediamenti di edilizia minore, rurale, sparsa, dei centri storici devono essere recuperati nel rispetto delle tipologie tradizionali, per la promozione delle attività economiche delle collettività locali in stretta armonia e coesistenza con le attività del Parco in conformità al disposto della Legge Regionale di attuazione della Legge 179/92.

4. NORME GENERALI E TRANSITORIE

4.1.0 Norme transitorie. Nelle more dell'istituzione dell'Ente Parco la Regione Campania si sostituisce ad esso per tutto quanto previsto nelle suindicate norme inclusa la riscossione delle sanzioni di cui all'art. 25 della L.R. n. 33 del 1° settembre 1993.

4.2.0 Vigilanza. La vigilanza sul territorio è affidata, oltre che all'Arma dei Carabinieri ed alle Forze di Polizia Giudiziaria ed agli Agenti di Polizia Urbana e Locale, agli Agenti del Corpo Forestale dello Stato, alle Guardie Giurate Ambientali della Regione Campania, alle Guardie Giurate Volontarie dipendenti dalle Associazioni Protezionistiche, ai guardiacaccia e guardapesca delle Amministrazioni Provinciali, nonché alle apposite Guardie Giurate nominate dall'Autorità competente.

5. CARTOGRAFIA

La cartografia del Parco in scala 1:25.000 è depositata presso il Settore Politica del Territorio (Servizio Parchi) della Regione Campania.

ALLEGATO "E"

DOCUMENTO DI INDIRIZZO
per l'istituzione del Parco di ROCCAMONFINA-FOCE CARIGLIANO

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA C.A. DELIBERA	
12.04.02	1406
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA GIUNTA REGIONALE DI GIACOMO	

Il principale elemento di criticità nella istituzione delle aree protette campane, riguarda la percezione del Parco da parte della popolazione.

Il parco infatti viene vissuto dalle popolazioni locali come un ulteriore vincolo alle attività economiche tradizionali (attività edilizia, agricola) e non come reale occasione di sviluppo attraverso la valorizzazione ed il recupero di valori ambientali e culturali.

Alla formazione di detta convinzione ha contribuito la circostanza che nella prima fase di attuazione della legge regionale 33/93, ossia in oltre 4 anni dalla istituzione degli stessi (la prima perimetrazione è stata redatta nel 1995) nessun beneficio è stato accordato alle popolazioni interessate, bensì è rimasta operante la sola normativa vincolistica.

In altri termini i parchi e le aree protette non si sono configurati ancora come effettivi sistemi integrati territoriali aventi il fine della conservazione e la realizzazione di forme di sviluppo sostenibili.

Il sistema degli obiettivi globali individuato dal Quadro Comunitario di Sostegno (Q.C.S.) e recepito dal Piano Operativo Regionale (P.O.R.) invece è pienamente coerente con le linee strategiche necessarie ad avviare o consolidare lo sviluppo e la difesa delle risorse naturali e dell'occupazione in Campania.

Esso individua per l'ASSE relativo alle RISORSE NATURALI: la creazione di nuove opportunità di crescita e di sviluppo sostenibili per rimuovere le condizioni di emergenza ambientale, assicurare l'uso efficiente e razionale e la fruibilità delle risorse naturali, il presidio del territorio, a partire da quello montano, anche attraverso le attività agricole, il mantenimento in sito delle popolazioni, in una parola con l'accrescimento della qualità della vita e dell'occupazione.

L'obiettivo di valorizzazione delle risorse naturali si associa alla necessità di garantire tutela e risanamento al patrimonio naturale e ambientale della regione, riducendo i rischi ed accrescendo la disponibilità e l'efficienza delle attrezzature per la gestione e la corretta manutenzione del territorio.


Sul piano della valorizzazione ai fini di sviluppo, gli Enti locali devono trarre vantaggio dalla presenza e dalle qualità intrinseche del sistema dei Parchi regionali, che deve essere caratterizzato da una massa critica, potenzialità e fattori di sviluppo sui quali fondare il rilancio dell'attività economica e del reddito a scala locale e regionale.

La frammentaria conoscenza dello stato delle risorse naturali, una scarsa percezione del patrimonio ambientale come risorsa rilevante per lo sviluppo, la fragilità degli organismi pubblici deputati al governo dell'ambiente e del territorio, i gravi ritardi nell'implementazione delle normative di settore e la carenza di strumenti di



pianificazione e programmazione hanno determinato il ricorso a strumenti "straordinari" per far fronte al continuo stato di emergenza.

Il persistere di questo stato ha ostacolato l'avvio, da un lato, di soluzioni per le problematiche ambientali e, dall'altro, di uno sviluppo economico e sociale che faccia leva sulle risorse ambientali e naturali di cui la Regione è ricca.



Una rilevazione del patrimonio naturalistico può contribuire ad ottimizzare gli usi e migliorare il governo delle risorse, il loro corretto utilizzo e sfruttamento ovvero a contenere e ridurre la pressione sull'ambiente, ad impostare forme di gestione più adeguate accelerando la liberalizzazione del settore, favorendo il contributo dei capitali e degli operatori privati, anche mediante il project financing e la diffusione dell'imprenditorialità.

Il territorio regionale si caratterizza da un lato per la presenza di ambiti territoriali di grande valore naturalistico e storico-culturale, già inseriti nella rete ecologica nazionale (i quali coprono circa il 25% del territorio regionale; ben 132 sono i siti importanza comunitaria [S.I.C.] individuati nella Regione) dall'altro per l'esistenza di territori in cui l'ambiente naturale è stato mortificato e danneggiato da usi impropri e dall'eccessiva pressione antropica.

Il sistema dei Parchi e delle Aree Protette costituisce una delle più importanti risorse per lo sviluppo sostanziale della Regione e per la crescita dell'occupazione. In questo contesto, il "Parco" viene individuato come sistema locale ove si manifestano le maggiori opportunità dimensionali (per ampiezza territoriale, per popolazione coinvolta, per qualità e quantità delle risorse) atti ad innescare processi di sviluppo basati sulla riconversione ecologica e sostenibile dell'economia.

Pertanto gli obiettivi specifici prioritari cui ci si prefigge nella applicazione della legge regionale 33/93 sono quelli del P.O.R. e cioè:


- migliorare la qualità del patrimonio naturalistico e culturale, riducendone il degrado/abbandono ed accrescendone l'integrazione con le comunità locali in un'ottica di tutela, sviluppo compatibile, migliore fruizione e sviluppo di attività connesse, come fattore di mobilitazione e stimolo allo sviluppo locale;
- recuperare gli ambiti compromessi a seguito di usi impropri e conflittuali;
- accrescere l'offerta di beni e servizi finalizzati alla qualità ambientale ed alla corretta fruizione ambientale delle risorse, in un'ottica di promozione dello sviluppo;
- promuovere la rete ecologica come infrastruttura di sostegno dello sviluppo compatibile e come sistema di offerta di beni, risorse e valori.

Il P.O.R. prevede come obiettivi specifici, nelle aree del Parco, investimenti per:

- ⇒ realizzare opere di sistemazione idraulico-forestali con funzione protettiva dei suoli in aree mediamente e fortemente degradate da un punto di vista idrogeologico;
- ⇒ rifunzionalizzare le opere di regimazione idraulica esistenti;



- ⇒ potenziare il patrimonio forestale per l'assolvimento delle funzioni protettive, paesaggistico ed ambientali dei boschi;
- ⇒ tutela, recupero, restauro, valorizzazione ed organizzazione del patrimonio paesistico-ambientale (ivi compreso il patrimonio storico-culturale, naturale, etnografico e dei centri storici) delle aree protette e dei parchi regionali e nazionali;
- ⇒ marketing, animazione socio culturale, sensibilizzazione naturalistico-ambientale e promozione di prodotti e marchi tipici e tradizionali (ad esclusione dei prodotti agricoli di cui all'allegato "I" del Trattato);
- ⇒ regime di aiuto per le piccole imprese artigianali, turistiche e dei servizi turistici, localizzate nei sistemi naturalistici (Parchi regionali e nazionali) per la creazione di nuove attività e per la riqualificazione e/o l'ampliamento di attività in essere nei settori dell'artigianato tradizionale, della piccola ricettività turistica, della piccola ristorazione, del recupero del patrimonio edilizio a fini turistici, dei servizi turistici;
- ⇒ interventi volti al rafforzamento delle competenze degli operatori ambientali per la protezione ed il monitoraggio; favorire la diffusione della cultura ambientale, la conoscenza e l'uso responsabile del territorio e lo sviluppo sostenibile attraverso il decollo di iniziative imprenditoriali; migliorare l'occupabilità in un settore con forti potenzialità di sviluppo mediante:
 - formazione di nuove figure professionali;
 - riqualificazione degli addetti del settore;
 - formazione, accompagnamento e tutoring per la creazione d'impresa mediante attività di promozione e marketing;
 - studi e iniziative per il rafforzamento dei legami tra il sistema produttivo regionale, i mercati internazionali e aziende operanti in altri contesti territoriali.
- ⇒ rafforzare le potenzialità dei centri urbani come luogo di attrazione di funzioni e servizi specializzati o come luoghi di connessione e di servizio per i processi di sviluppo del territorio per promuovere la sensibilizzazione e l'informazione della popolazione interessata alla riqualificazione dell'ambiente urbano e fornire servizi di orientamento volti a rimotivare i soggetti a rischio di esclusione sociale e professionale.



Caratteristiche fiore-faunistiche, geomorfologiche, geologiche, naturalistiche, ambientali e paesaggistiche.

La vasta area sulla quale si incentra la presente proposta di Parco comprende il complesso vulcanico di Roccamonfina, compreso tra le valli dei fiumi Garigliano, a Nord-Ovest e Volturno a Sud-Est.

Il massiccio vulcanico di Roccamonfina, situato nell'estremo nord della provincia di Caserta, emerge tra i Monti Canino e Cesina a Nord, i Monti Aurunci ad Est, la Catena del Massico a Sud e le pianure intensamente coltivate ed antropizzate delle piane del Garigliano e del Volturno.

Il vulcano è formato da numerose colline che fanno corona a Monte S. Croce (1.600 mt.) e Monti Lattani (810 mt.) separati da un valico del Monte La Frascara.



Si è in presenza di un territorio in cui si alternano pianure alluvionali e rilievi di origine vulcanica più o meno recenti.

Il comprensorio è ricco di sorgenti termali concentrate soprattutto alle pendici di Roccamonfina dal quale denunciano le origini vulcaniche.

Oltre le emergenze di tipo geomorfologiche il comprensorio è ricco di estesi boschi di castagno d'alto fusto, da frutto e cedui; mentre alle quote meno elevate sono presenti vaste zone coltivate ad uliveti ed a vigneti.

Le caratteristiche naturali del paesaggio, fortemente influenzato dai maestosi boschi di castagno d'alto fusto, conferiscono a tutta l'area una cospicua panoramica.


Per le sue valenze geomorfologiche e paesaggistiche, nonché per il suo straordinario bacino idrografico, il comprensorio del gruppo vulcanico di Roccamonfina esteso fino alla foce del Garigliano, merita una tutela ed una valorizzazione.

Caratteristiche dimensionali.

Il Parco Regionale del Gruppo Vulcanico di ROCCAMONFINA e FOCE DEL GARIGLIANO si dovrebbe estendere per una superficie di circa 11.000 Ha.

Il comprensorio del Parco interesserebbe i Comuni di ROCCAMONFINA (intero territorio), CONCA DELLA CAMPANIA, GALLUCCIO, MARZANO APPIO, SESSA AURUNCA, TEANO e TORA E PICCILLI, facenti parte tutti della provincia di CASERTA e della Comunità Montana Zona Monte S. Croce e sottoposti al vincolo inibitorio di cui all'art. 1 quinquies della legge 431/85 ed al vincolo idrogeologico.

La proposta di perimetrazione provvisoria e la relativa zonizzazione del Parco scaturisce dalla sovrapposizione di tutte le emergenze di tipo naturalistico e tecnico-scientifico, quali le caratteristiche floro-faunistiche, geomorfologiche, orografiche, idrografiche e socio-economiche.






REGIONE CAMPANIA

PARCO REGIONALE "MATESE"

(Legge Regionale 1 Settembre 1993, n. 33)

(Legge Regionale 26 Luglio 2002, n. 15 Art. 50)



SETTORE POLITICA DEL TERRITORIO: Dirigente Avv. Antonio EPISCOPO
Elaborazione progettuale: Ing. Michele Palermo - "Servizio Pianificazione e Tutela Aree Naturali Protette"

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
- n. 778, del 6 novembre 2002

TUTELA AMBIENTE - Istituzione dell'Ente Parco Regionale del Matese

IL PRESIDENTE

VISTA la Legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modifiche concernente norme quadro in materia di aree protette;

VISTA la Legge Regionale 1° settembre 1993 n. 33 e successive modifiche;

VISTO altresì l'art. 7 della citata Legge Regionale 33/93;

VISTO l'art. 34 della Legge Regionale n. 18/2000;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1407 del 12 aprile 2002 – L.R. 1° settembre 1993 e successive modifiche – Istituzione del Parco Regionale del Matese;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore Tutela dell'Ambiente

DECRETA

Art. 1

1. E' istituito l'Ente Parco Regionale del MATESE.

2. l'Ente Parco Regionale del Matese ha personalità di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza della Regione Campania.

3. Il territorio del Parco Regionale del Matese è delimitato in via definitiva dalla perimetrazione approvata con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1407 del 12 aprile 2002 e riportata nella cartografia ufficiale depositata presso il Settore Politica del Territorio Servizio Parchi della Regione Campania.

Art. 2

1. Sono organi dell'Ente Parco Regionale del Matese:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) la Giunta Esecutiva;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti;

e) la Comunità del Parco;

2. La nomina degli organi di cui al precedente comma 1 del presente articolo è effettuata secondo le disposizioni e le modalità previste dagli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 della Legge Regionale 33/93 e successive modifiche,

3. L'Ente Parco si avvale di personale in posizione di comando, nonché di mezzi e strutture messe a disposizione dalla Regione secondo le procedure previste dall'art. 9 comma 3/d della Legge Regionale 33/93 e successive modifiche.

Art. 3

1. Costituiscono entrate dell'Ente Parco da destinare al conseguimento dei fini istitutivi:

- a) i contributi ordinari e straordinari dello Stato;
- b) i contributi delle Regioni e degli Enti Pubblici;
- c) i contributi e i finanziamenti a specifici progetti;
- d) i diritti e i canoni riguardanti l'utilizzazione dei beni mobili ed immobili che appartengono al Parco o dei quali esso abbia la gestione;
- e) i canoni delle concessioni previste dalla legge, i proventi dei diritti di ingresso e di privativa e le altre entrate derivanti dai servizi resi;
- f) i proventi delle attività commerciali e promozionali;
- g) i proventi delle sanzioni derivanti da inosservanza delle norme regolamentari;
- h) ogni altro provento acquisito in relazione all'attività dell'Ente Parco.

Art. 4

1. Per quanto non specificato nel presente decreto, valgono le disposizioni di cui alla legge 6 dicembre 1991 n. 394 e successive modifiche ed alla Legge Regionale 1° settembre 1993 n. 33 e successive modifiche.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

6 novembre 2002

Bassolino

REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 12 aprile 2002 - Deliberazione N. 1407 - Area Generale di Coordinamento N. 5 - Ecologia Tutela dell'ambiente - Disinquinamento Protezione Civile - L.R. 1 settembre 1993, n. 33 e successive modifiche - Istituzione del Parco Regionale **del Matese (con allegati)**.

omissis

PREMESSO che con l'art.83, 1° comma del D.P.R. 24 luglio 1977, n°616 sono state trasferite alle Regioni le funzioni amministrative concernenti gli interventi per la protezione della natura, le riserve ed i parchi naturali;

CHE la legge 6 dicembre 1991, n°394 – legge quadro sulle aree naturali protette ed in particolare l'art.22 stabilisce i principi fondamentali per la disciplina delle aree naturali protette regionali;

CHE la L.R. 1 settembre 1993, n° 33 avente ad oggetto "l'istituzione dei parchi e le riserve naturali in Campania" all'art.1 definisce le finalità e l'ambito d'applicazione della legge medesima;

CHE la Corte Costituzionale, con sentenza n°282 del 14.7.2000, dichiarò la incostituzionalità dell'art. 6 della Legge Regionale 1 Settembre 1993, n°33 per le motivazioni riportate nella stessa ed in particolare per la mancata partecipazione al procedimento di istituzione delle aree naturali protette regionali dei singoli Enti locali, il cui territorio poteva essere ricompreso in una di queste, attraverso conferenze apposite;

CONSIDERATO che l'art.34 della L.R. 18/2000 sostituisce l'art. 6 della citata L.R. n°33/93 nel modo seguente:

1) La Giunta Regionale, sentita la III e IV Commissione Consiliare Permanente, istituisce i Parchi e le Riserve naturali conformemente al documento di indirizzo relativo all'analisi territoriale da destinare a protezione, alla perimetrazione provvisoria, all'individuazione degli obiettivi da perseguire, alla valutazione degli effetti dell'istituzione dell'area protetta sul territorio;

2) Il documento di indirizzo, di cui al comma precedente, viene redatto attraverso conferenze alle quali partecipano le Province, le Comunità Montane e i Comuni interessati all'istituzione dell'area protetta;

CHE in conformità a quanto disposta dal predetto comma 2 dell'art.34 della L.R. 18/2000, sono state indette apposite Conferenze, presiedute dall'Assessore all'Ambiente, cui hanno preso parte le Province, le Comunità Montane ed i Comuni interessati, come individuati con delibera di Giunta Regionale n° 60 del 12 febbraio 1999 ed i Comuni di Capriati al Volturno, Fontegreca, Ailano ed Alife che successivamente ne hanno fatto richiesta;

CHE in data 25 settembre 2001 si è tenuta la seduta conclusiva della Conferenza degli Enti interessati all'istituzione del Parco Regionale del Matese per la definizione del documento di indirizzo relativo all'analisi territoriale da destinare a protezione, della perimetrazione provvisoria e delle relative norme di salvaguardia come previsto dal comma 1 dell'art. 34 della L.R. 18/2000;

CHE l'Assessore all'Ambiente con lettera n°2264 del 7/12/01, in conformità a quanto disposto dalla richiamata L.R.18/2000, ha trasmesso al Consiglio Regionale la proposta relativa alla istituzione di quattro Parchi Regionali (Matese, Partenio, Taburno-Camposauro e Roccamonfina-Foce Garigliano) per l'acquisizione del sentito della III e IV Commissione Consiliare Permanente;

CHE unitamente alla predetta nota l'Assessore all'Ambiente ha

trasmesso la seguente documentazione:

- 1) Cartografia della nuova perimetrazione dei Parchi con la zonizzazione interna;
- 2) Norme di salvaguardia
- 3) Documentazione sulle modifiche tecniche scaturite dalle deliberazioni dei Comuni;
- 4) Documento di indirizzo
- 5) Verbale delle conferenze degli Enti e la copia delle deliberazioni degli Enti Locali.

CHE la III e IV Commissione Consiliare, nella seduta congiunta del 5 marzo 2002, hanno licenziato detta proposta, che si allega, esprimendo parere favorevole;

RITENUTO concluso l'iter istruttorio propedeutico alla predisposizione del procedimento istitutivo del Parco regionale del Matese ai sensi e per gli effetti della L.R. 33/93 così come modificato dall'art. 34 della L.R. 18/2000;

RITENUTO per quanto sopra, dover istituire il Parco Regionale del Matese ai sensi e per gli effetti della L.R. 33/93 così come modificata dall'art.34 della L.R. 18/2000;

VISTO

il D.P.R. 24 Luglio 1977 n°616;

la L. 6 Dicembre 1991 n°394;

la L.R. 1 Settembre 1993 n°33;

la sentenza della Corte Costituzionale n°282 del 14 luglio 2000;

la L.R. 18/2000;

PROPONE e la Giunta, in conformità, A VOTI UNANIMI

DELIBERA

Per quanto argomentato nella parte motiva, che qui s'intende trascritta e confermata:

1. Istituire, ai sensi e per gli effetti della L.R. 33/93 così come modificata dall'art.34 della L.R. 18/2000, il Parco Regionale del Matese;

2. Precisare che il territorio compreso nei confini riportati nella planimetria in scala 1:25.000, (allegato "A"), che forma parte integrante della presente deliberazione, costituisce perimetrazione e zonizzazione provvisoria del Parco Regionale del Matese;

3. Approvare le norme di salvaguardia, riportate nell'allegato "B" della presente deliberazione, che resteranno in vigore fino all'approvazione del Piano del Parco;

4. Precisare che il Parco Regionale del Matese ha le finalità di cui alla L.R. 33/93 nonché del documento di indirizzo (Allegato "C"), che forma parte integrante del presente atto;

5. Depositare la relativa cartografia presso il Settore Politica del Territorio – Servizio Parchi della Regione Campania-;

6. Inviare la presente deliberazione alle Aree Generali di Coordinamento Gestione del Territorio, Ecologia – Tutela dell'Ambiente e C.I.A., Sviluppo Attività Settore Primario ed al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione per la pubblicazione nella sua interezza sul B.U.R.C.

Il Segretario
Di Giacomo

Il Presidente
Valiante



Allegato "A"

REGIONE CAMPANIA

PARCO REGIONALE "MATESE"

(Legge Regionale 1 Settembre 1993, n. 33)
(Legge Regionale 26 Luglio 2002, n. 15 Art. 50)

NUOVA PERIMETRAZIONE (Art. 34 L.R. n° 18/2000)

	confini del Parco
	zona A - Area di Riserva Integrale
	zona B - Area di Riserva Generale
	zona C - Area di Riserva Controllata




Cartografia alla scala 1:25.000


SETTORE POLITICA DEL TERRITORIO: Dirigente Avv. Antonio EPISCOPO
Elaborazione progettuale: Ing. Michele Palermo - "Servizio Pianificazione e Tutela Aree Naturali Protette"


PARCO REGIONALE "MATESE"

QUADRO D'UNIONE DELLE TAVOLE E DEI FOGLI


Cartografia alla scala 1:25.000















































Foglio 1B






















REGIONE CAMPANIA
A. G. C. "GESTIONE DEL TERRITORIO"
SETTORE "POLITICA DEL TERRITORIO"
SERVIZIO "PIANIFICAZIONE E TUTELA AREE NATURALI PROTETTE"
"NORME GENERALI DI SALVAGUARDIA"

1. PREMESSA

L'area del Parco Regionale del "MATESE", così come delimitata e riportata nella cartografia 1:25.000 allegata, è suddivisa, ai sensi della L.R. n. 33 del 1° settembre 1993, nelle seguenti zone:

- zona "A" – Area di riserva integrale;
- zona "B" – Area di riserva generale orientata e di protezione;
- zona "C" – Area di riqualificazione dei centri abitati, di protezione e sviluppo economico e sociale.

Ciascuna zona viene sottoposta ad un particolare regime di tutela in relazione ai valori naturalistici, ecologici, geomorfologici ed ambientali delle rispettive aree, nonché in rapporto agli usi delle popolazioni locali ed alla situazione della proprietà ed alle forme di tutela già esistenti.

2. NORME GENERALI DI SALVAGUARDIA

Fatta salva la disciplina nazionale e regionale di ciascuna materia, ivi compresi gli artt. 7, 15 e 19 della legge 97/94, la legge 47/85, l'art. 39 della legge 724/94 e successive modifiche ed integrazioni, compatibili con le finalità del Parco e con gli strumenti urbanistici vigenti e nel rispetto delle tipologie costruttive locali, nonché gli interventi P.O.P. e P.O.R. e Regolamenti C.E.E. 2078/92, 2080/92, 2081/93, 2082/93 e 2083/93, sull'intero territorio del Parco, si applicano le seguenti disposizioni.

2.0.1 Tutela dell'ambiente: Cave e discariche.

E' vietato aprire cave e miniere, l'escavazione di materiali litoidi degli alvei e delle zone golenali dei corsi d'acqua, nonché attivare discariche per qualsiasi tipo di rifiuti.

Nel rispetto delle norme vigenti in materia, ai sensi dell'art. 9bis della L.R. 17/95, per il recupero e la ricomposizione ambientale delle cave dismesse è consentito smaltire rifiuti provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi, purché privi di materiali tossici e pericolosi.

La coltivazione in atto delle cave è ammessa provvisoriamente ai sensi dell'art. 36, comma 6, L.R. 17/95 con le procedure ivi previste entro i limiti del perimetro oggetto della denuncia di esercizio ed in regola con tutte le prescrizioni previste dalla legislazione vigente.

Nelle zone "A" e "B" le cave in esercizio saranno comunque chiuse entro tre anni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.C. dell'atto istitutivo del Parco.

Le cave in atto di marmi pregiati o di materiali analoghi tradizionalmente usati per ornamenti o restauri, sempre che vengano coltivate a norma di legge, possono proseguire l'attività provvisoriamente ai sensi dell'art. 36, comma 6, L.R. 17/95 con le procedure ivi previste.

Sono vietati i movimenti di terra di qualsiasi genere ad eccezione di quelli che avvengono per la realizzazione di opere ed infrastrutture consentite ai sensi della presente normativa, con obbligo della ricomposizione ambientale e preventivamente autorizzati dalla Regione con le procedure di seguito previste.

E' vietato abbandonare rifiuti di qualsiasi genere.

2.0.2 Protezione della fauna.

E' vietato:

- esercitare l'attività venatoria e raccogliere e danneggiare la fauna minore;
- introdurre nuove specie animali estranee all'ambiente naturale fatti salvi gli interventi connessi con la normale conduzione delle attività agro-zootecniche e silvo-pastorali;
- allevare animali da pelliccia ed esotici non autoctoni.

Al di fuori dell'area di riserva integrale (zona A), ai fini del mantenimento dell'equilibrio faunistico, si possono prevedere eventuali prelievi faunistici, eventuali abbattimenti selettivi che, fino all'approvazione del Piano del Parco, sono autorizzati dall'Ente Parco e sono affidati alle Amministrazioni Provinciali competenti per territorio e sono, altresì, consentite le attività di cui all'art. 10, lettere c) e d) della legge 157/92.

Al di fuori della zona "A" sono consentite, previe intese con gli Enti gestori, gare cinofile, fermo restante il divieto di sparo. E' vietata, altresì, la contemporaneità di più attività cinofile all'interno del territorio del Parco.

2.0.3 Raccolta di singolarità.

E' vietato effettuare la raccolta delle singolarità geologiche, paleontologiche, mineralogiche e di reperti archeologici.

La raccolta può essere autorizzata dall'Ente Parco esclusivamente ai fini didattici e scientifici.

2.0.4 Protezione della flora ed attività agronomiche e silvo-pastorali.

E' vietato introdurre nuove specie vegetali estranee all'ambiente naturale, fatti salvi gli interventi connessi con la normale conduzione delle attività agro-silvo-pastorali.

E' vietato raccogliere e danneggiare la flora spontanea erbacea ed arbustiva ivi compresi i relitti vegetazionali ad eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio, ricostituzione boschiva e di difesa suolo e prevenzione fitosanitaria, previa autorizzazione dell'Ente Parco; sono comunque consentiti il pascolo e, al di fuori della Zona "A", lo sfalcio dei prati naturali e la raccolta di funghi, tartufi ed altri prodotti del sottobosco, nel rispetto delle vigenti normative e degli usi e consuetudini locali.

E' vietato accendere fuochi; sono esclusi gli abbruciamenti connessi alle attività agronomiche e di pulizia nei castagneti, oliveti e nocciolieti, nonché quelli relativi a tutte le produzioni agricole ed alle attività di allevamento e di produzione di carbone vegetale, nel rispetto delle leggi regionali 8/96 ed 11/96.

Salvo che in zona "A" le autorizzazioni al taglio in esecuzione dei piani di assestamento forestale adottate dal Presidente della Giunta Regionale, nelle more della costituzione dell'Ente Parco, vengono rilasciate dall'Autorità territoriale competente in materia.

E' vietata l'alterazione dell'andamento naturale del terreno e delle sistemazioni idrauliche agrarie esistenti.

2.0.5 Tutela delle zone boschive.

Per i **tagli dei boschi** nelle aree Parco si applicano le disposizioni contenute nell'allegato "C" alla L.R. 11 del 7 maggio 1996, nonché dagli artt. 21 e 22 della stessa legge e dall'art. 23 della L.R. 5/99.

Nei territori compresi nell'area Parco i tagli delle colture ed appezzamenti non considerati boschi ai sensi dell'art. 15 della stessa legge, sono soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 11 del Regolamento (allegato "B") alla L.R. 11/96, così come modificato dall'art. 23 della L.R. n.5/99.

2.0.6 Tutela della risorsa idropotabile e dell'assetto idrogeologico.

E' vietato realizzare nuove opere per la sistemazione fluviale e modificare il regime delle acque ad eccezione degli interventi di riqualificazione ambientale e di interventi migliorativi connessi: con l'attività agricola, zootecnica e silvo-pastorale, con la gestione della risorsa idropotabile, con la conservazione dell'originario assetto idrogeologico ed effettuati con tecniche di ingegneria naturalistica, previa autorizzazione dell'Ente Parco, che dovrà pronunciarsi entro 90 giorni dalla data di ricezione della richiesta di autorizzazione e comunque con le procedure di cui alle norme relative alla "Tutela del patrimonio edilizio e disciplina edilizia" di seguito indicate.

Lungo le aste fluviali non si possono eseguire opere di consolidamento e sistemazione spondale che alterino i caratteri naturalistici degli argini e dell'insieme ecosistemico né sbarramenti artificiali dei flussi fluviali che precludano definitivamente il naturale trasporto delle ghiaie e la risalita delle specie ittiche.

Il consolidamento per i fenomeni franosi ed erosivi va eseguito con tecniche di ingegneria naturalistica. Qualora, previa certificazione di istituti scientifici o universitari per interventi pubblici o di rilevante entità e di perizie geologiche per gli altri casi, venga accertato che la tecnica di ingegneria naturalistica non sia applicabile, saranno consentiti interventi da valutare nella loro compatibilità ambientale caso per caso.

Nelle citate zone "A" e "B" è vietata qualsiasi modifica dello stato dei luoghi nell'ambito di una fascia di ml. 150 su entrambe le sponde ad eccezione di interventi di sistemazione dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua da realizzarsi esclusivamente con interventi di ingegneria naturalistica e nel rispetto del D. L.vo 490/99, fatto salvo quanto previsto al comma precedente.

Per la effettuazione di tali interventi si rende necessario il parere dell'Autorità di Bacino competente.

2.0.7 Infrastrutture di trasporto e cartellonistica.

E' vietato, ad eccezione delle zone "C", aprire nuove strade, ferrovie, impianti a fune, ad eccezione di elipiste e viabilità di servizio agricolo-forestale e di altra struttura necessaria per operazioni di soccorso ed antincendio boschivo che non devono superare i tre metri di larghezza e debbono essere inibite al traffico rotabile privato, fatto salvo l'utilizzo da parte dei conduttori dei fondi serviti.

E' consentita la ristrutturazione delle strade interpoderali (pubbliche e/o private) esistenti connesse alle attività agricole nei limiti e nel rispetto delle dimensioni e delle tipologie esistenti.

E' inoltre consentita la manutenzione di tutti i tipi di strade e sentieri esistenti.

E' vietato apporre cartellonistica e manufatti pubblicitari fuori dai centri urbani. La suddetta cartellonistica deve essere preventivamente disciplinata da apposito piano redatto ed approvato dai singoli comuni che dovrà prevedere l'uso di materiali naturali ed integrati nell'ambiente.

2.0.8 Infrastrutture Impiantistiche.

Non è consentito **installare nuovi impianti per la produzione (centrali idroelettriche, eoliche e similari) ed il trasporto di energia (elettrici superiori a 60 KV, gasdotti, etc.) nonché per le telecomunicazioni, ad eccezione di quelli necessari, in zona "C", alla copertura di servizi per le comunità locali, per l'alimentazione di strutture radio ripetitrici della rete radio A.I.B. regionale e di quelli necessari per l'attività di soccorso e di vigilanza, salvo autorizzazione dell'Ente Parco e, per gli interventi di rilevante entità, previo parere della Regione Campania.**

E' vietato realizzare nuovi bacini idrici se non per necessità individuate dall'Ente Parco e/o connesse all'antincendio boschivo previa autorizzazione regionale nelle forme previste dalle norme vigenti.

E' consentita la manutenzione di tutti i tipi di impianti esistenti.

E' consentita **in tutte le zone la realizzazione (tranne che in zona "A", l'adeguamento è sempre consentito) degli impianti tecnologici ed infrastrutturali quali sistemi fognari e di depurazione, idrici, elettrici, telefonici e sistemi similari di pubblica utilità sia di rilevanza comunale che sovracomunale. Ai sensi delle circolari del P.C.M. n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n.3763/6 del 24 giugno 1982, la localizzazione dei manufatti e delle volumetrie strettamente indispensabili alla realizzazione e funzionalità dei predetti impianti tecnologici ed infrastrutturali deve essere autorizzata ai fini ambientali ai sensi del D. L.vo 490/99.**

2.0.9 Circolazione.

E' vietato circolare con veicoli di ogni genere al di fuori delle strade carrabili esistenti, anche di tipo interpoderale, fatta eccezione per i mezzi necessari al trasporto di prodotti e degli addetti ai lavori agro-silvo-pastorali, nonché i mezzi di protezione civile e di ogni altro ente pubblico e di quelli in servizio di vigilanza all'uopo autorizzati.

2.0.10 Tutela del patrimonio edilizio e disciplina edilizia.

In tutte le zone del patrimonio edilizio esistente **sono consentiti:**

- interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, cui all'art. 31, lett. a), b) e c) della legge 457/1978, della legge 730/1985 e della legge regionale 41/1984 nonché di ristrutturazione edilizia; l'intervento di ristrutturazione edilizia, deve puntare alla riqualificazione dell'edilizia recente senza comportare alcun incremento delle volumetrie esistenti.

Fermo restando il rispetto assoluto delle tipologie architettoniche tradizionali è consentita la variazione di destinazione d'uso per fini agrituristici;

- interventi per la demolizione e ricostruzione in sito, finanziati ai sensi della legge 219/81, per gli immobili danneggiati dagli eventi sismici del 1980 e 1981;

- l'adeguamento igienico-sanitario ed alle norme di sicurezza nonché per il superamento delle barriere architettoniche secondo gli standards previsti dalla normativa di settore per gli edifici pubblici e con destinazione turistico-ricettiva, compresi i campeggi e immobili ad uso agro-turistico esistenti ed attivi e strutture in legno.

I suddetti interventi devono essere compatibili con le esigenze della tutela paesistica con particolare riferimento al rispetto dei punti di vista panoramici, delle vedute panoramiche residuali tra gli edifici esistenti, della geomorfologia e dell'andamento naturale del terreno, delle altezze degli edifici stessi e di quelli esistenti al contorno.

2.1.0 Per gli immobili di cui agli artt. 139 e 140 del D. L.vo 490/99 e, più in generale, anche in zona "C", per i centri storici e per i nuclei e immobili rurali di valore storico ed ambientale valgono le seguenti prescrizioni:

2.1.1 tutte le finiture esterne degli edifici devono sia prevedere l'utilizzo di materiali tradizionali, rivalutando le tecniche artigianali campane, che essere compatibili con il decoro ambientale. Sono vietate le tinteggiature murarie delle superfici esterne in resine sintetiche non traspiranti, i rivestimenti in materiali polivinilici o asfaltati nonché le persiane avvolgibili;

2.1.2 i canali pluviali a vista dagli spazi pubblici, le gronde di raccolta e displuvio e ogni altra tubazione o condotta a vista devono essere realizzate o sostituite con elementi in lamiera zincata o in rame con esclusione di materiale plastico o PVC di qualsiasi tipo;

2.1.3 le canalizzazioni di impianti tecnici devono essere collocate sotto traccia;

2.1.4 le ringhiere, i corrimani, le grate ed i cancelli di ogni tipo, visibili all'esterno, devono essere realizzati in ferro battuto o lavorato.

2.1.5 i manti di copertura dei tetti a falde devono essere in coppi, mentre le coperture piane devono escludere l'impegno di manti bituminosi e di tutti quei materiali che alterino la fisionomia e la cromia del contesto in cui sono inserite;

2.1.6 le opere lapidee non vanno tinteggiate e devono essere ripulite senza l'impiego di sostanze abrasive;

2.1.7 gli impianti di antenne televisive posizionate sulle abitazioni devono essere del tipo centralizzato ed unici per ogni singolo fabbricato;

E' vietato l'uso di alluminio anodizzato;

2.2.0 Gli interventi per la recinzione dei fondi agricoli, delle aree libere e delle aree edificate devono essere realizzate secondo le sottoelencate modalità:

- per le aree agricole, i boschi, gli incolti, le aree di macchia, possono realizzarsi recinzioni con filo metallico e pali in legno, ovvero con siepi di arbusti di essenze tipiche del luogo, sempre che non ostacolino le libere visuali;

- al di fuori della zona "A" (ove sono vietate), per le aree a destinazione residenziale e diverse da quelle sopra elencate, ricadenti in tutte le zone delle presenti Norme, possono realizzarsi recinzioni in muratura a vista, anche con inserimento di cancellate metalliche, queste ultime della massima trasparenza, fatto salvo quanto previsto al punto <<3.2.7>>.

In ogni caso, l'altezza delle recinzioni di qualsiasi tipo, non può superare i due metri.

2.2.1 Per la finitura delle pavimentazioni delle aree scoperte, anche di pertinenza di edifici o comunque di spazi non edificati, ad esclusione delle strade pubbliche già asfaltate e di quelle da realizzare compatibilmente con le norme delle singole zone, si devono utilizzare materiali che consentano l'assorbimento delle acque meteoriche. I calpestii pubblici e privati con pavimentazione o basolati tradizionali non devono essere ricoperti né sostituiti con altri materiali. Al termine dell'installazione di servizi a rete interrati, devono essere ripristinati i manti di calpestio nel rispetto della presente normativa, usando materiali lapidei posti in opera a regola d'arte secondo le tipologie tradizionali della zona.

2.2.2 I muri di contenimento del terreno vanno realizzati con materiale lapideo locale a faccia vista senza stilatura di giunti o, in casi eccezionali quando sia indispensabile ricorrere a strutture armate, queste vanno rivestite di materiale lapideo di tipo tradizionale locale.

2.2.3 Le fasce di rispetto stradale riferite al D.M. n. 1444/68, nel rispetto delle norme di sicurezza stradale, vanno sistemate a verde.

2.2.4 Le aree derivanti dal ripristino dello stato dei luoghi, a seguito di demolizione di opere abusivamente realizzate e non sanabili, sono assoggettate al regime di tutela delle zone di rispetto. Allo scopo, deve essere redatto apposito progetto che, unitamente alle opere di demolizione, preveda interventi di riqualificazione ambientale.

Nelle zone "B" e "C" la conformità alla normativa urbanistica delle opere e degli interventi eseguibili previo rilascio di concessione o di autorizzazione è verificata dal Sindaco all'atto del rilascio della concessione o dell'autorizzazione, dandosene immediata comunicazione da parte del Sindaco alla Regione, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 33/93, che può annullare, motivatamente, nel termine di novanta giorni dalla ricezione della comunicazione, fatte salve le concessioni in sanatoria che sono consentite soltanto nelle zone "C" e nelle zone "B" e possono essere rilasciate solo per gli interventi previsti dalla normativa urbanistica degli strumenti urbanistici vigenti ed ammesse dalla normativa delle norme di salvaguardia.

3. ZONIZZAZIONE

3.1.0 - Zona "A" – Area di tutela integrale.

L'ambiente naturale è tutelato nella sua integrità ecologica ed ambientale con la stretta osservanza dei vincoli già previsti dalle leggi vigenti.

Nella zona "A" vigono le seguenti norme oltre quelle generali di salvaguardia di cui al punto 2).

E' vietata:

- la pesca negli specchi e nei corsi d'acqua;

- la raccolta delle singolarità geologiche, paleontologiche, o mineralogiche e dei reperti archeologici, ad eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio, previa autorizzazione dell'Ente Parco.

In tale area sono consentite e vengono favorite, le utilizzazioni e le attività produttive di tipo agro-silvo-pastorale, secondo gli usi tradizionali.

E' vietata l'alterazione dell'andamento naturale del terreno e delle sistemazioni idrauliche agrarie esistenti.

E' consentito l'uso agricolo del suolo, se già praticato, con le seguenti prescrizioni:

- è vietato l'impianto di nuove serre di qualsiasi tipo e dimensione;
- è vietata l'introduzione di coltivazioni esotiche ed estranee alle tradizioni agrarie locali;
- è vietata la sostituzione di colture arboree con colture erbacee.

E' consentito il taglio dei boschi se contemplato in Piani di assestamento vigenti. In caso di assenza di Piano di assestamento o di Piano scaduto, è consentito esclusivamente il taglio dei boschi cedui con l'obbligo, per l'Ente competente al rilascio dell'autorizzazione, di prescrivere il rilascio di un numero di matricine doppio di quello normalmente rilasciato prima dell'inclusione del territorio in area Parco.

3.2.0 - Zona "B" – Area di riserva generale orientata e di protezione.

Nella zona "B" vigono le seguenti norme oltre quelle generali di salvaguardia di cui al punto 2):

3.2.1 Attività sportive. E' vietato lo svolgimento di attività sportive con veicoli a motore di qualsiasi genere;

3.2.2 Protezione della fauna. In tale area è **vietata**:

- l'introduzione di nuove specie animali e vegetali estranee all'ambiente naturale, fatti salvi gli interventi connessi alla normale conduzione delle attività agro-zootecniche e silvo-pastorali;
- la pesca negli specchi e nei corsi d'acqua, fatta salva quella con singola canna nel rispetto delle specie e dei tempi stabiliti dai calendari annuali.

3.2.3 Protezione della flora ed attività agronomiche e silvo-pastorali.

Sono ammesse e regolamentate, secondo gli usi tradizionali, le attività agro-silvo-pastorali, artigianali, turistiche e ricreative finalizzate ad un corretto utilizzo del Parco.

Sono consentiti gli interventi previsti nei piani di assetto forestale, diretti alla conservazione, alla tutela ed al ripristino della flora e della fauna.

Sono consentite le attività agricole con impianti arboree e frutticoli esistenti nelle zone vincolate, consentendone l'ampliamento compatibilmente con la tutela del paesaggio.

In tale area **sono consentite e vengono favorite**:

- rimboschimenti con essenze autoctone, arboricoltura da legno, operazioni di fronda e di potatura necessarie per le attività agricole;
- opere antincendio, ivi incluse le piste tagliafuoco, lavori di difesa forestale e di regimazione e sistemazione di corsi d'acqua; sistemazione delle pendici, di conservazione del suolo con sistemi naturali;
- trasformazione di cedui castanili in castagneto da frutto e l'impianto ex novo di castagneti da frutto compatibilmente con la tutela del paesaggio.

Fermo restando le prescrizioni di cui alle norme generali nella zona è consentito il taglio culturale e produttivo.

3.2.4 Circolazione. E' consentita la circolazione, fuori dei percorsi stradali, dei veicoli a motore per i mezzi necessari allo scavo, al restauro ed alla sistemazione delle strutture archeologiche e per i mezzi necessari alle normali attività di sorveglianza e soccorso.

3.2.5 Infrastrutture impiantistiche. E' consentita la posa di cavi e tubazioni interrati per reti di distribuzione dei servizi di pubblico interesse, ivi comprese le opere igienico-sanitarie che non comportino danni per le alberature di alto fusto né la modifica permanente della morfologia del suolo; cabine di trasformazione elettrica; tutti gli interventi che comunque non interessano l'aspetto esterno dell'edificio; piccoli serbatoi per uso idropotabile; adeguamento di impianti tecnici alle norme di sicurezza; opere per l'eliminazione delle barriere architettoniche;

3.2.6 Uso del suolo. Sono consentiti:

- interventi volti alla conservazione ed alla ricostituzione del verde nonché delle zone boscate secondo l'applicazione di principi fitosociologici;
- interventi di prevenzione dagli incendi;
- interventi di risanamento e restauro ambientale per l'eliminazione di strutture e di infrastrutture in contrasto con l'ambiente, di cartelloni pubblicitari e di altri detrattori ambientali;
- interventi di sistemazione ed adeguamento della viabilità pedonale e carrabile;
- realizzazione di piste ciclabili utilizzando percorsi esistenti.

3.2.7 Tutela del patrimonio edilizio e disciplina edilizia. E' consentito l'adeguamento igienico funzionale delle case rurali esistenti fino al raggiungimento degli indici fondiari stabiliti al punto 1.8 del Titolo II (Direttive e parametri di pianificazione) dell'allegato alla L.R. 14/82 e precisamente:

- aree boschive, pascolive ed incolte: 0,003 mc/mq;
- aree seminative ed a frutteto: 0,03 mc/mq;
- aree ad uso produttivo per l'esclusiva attività zootecnica: 0,05 mc/mq;
- aree seminative irrigue con colture pregiate ed orti a produzione ciclica intensiva: 0,05 mc/mq.

Le attrezzature e le pertinenze possono essere incrementate entro il limite del 20% dei volumi esistenti a ciò destinati.

In tale area **sono consentite** e vengono favorite, secondo gli usi tradizionali, le utilizzazioni e le attività produttive di tipo agro-silvo-pastorale, ivi compresa la realizzazione di piccole strutture strettamente connesse alle attività agricole ed alla commercializzazione di prodotti tipici locali. Le strutture da realizzare non possono superare le dimensioni di mt. 5x6 per essiccatoi e mt. 4x4 per altri usi e non possono essere contigue; comunque in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti. Sono inoltre consentite, tramite il recupero del patrimonio edilizio esistente, nuove attività artigianali, nonché agrituristiche ricettive, purché compatibili con l'equilibrio ambientale e con la capacità di carico dei sistemi naturali.

In ogni caso occorre preventiva autorizzazione della Giunta Regionale che deve pronunciarsi entro 90 giorni dalla data di ricezione della richiesta di autorizzazione.

In tali aree **sono consentite** e vengono favorite e sviluppate le attività agrituristiche e artigianali, purché compatibili con l'equilibrio ambientale e con la capacità di carico dei sistemi naturali, tramite il recupero del patrimonio edilizio esistente mediante opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia da effettuarsi secondo le prescrizioni generali.

E' ammesso l'ampliamento della volumetria esistente entro il massimo del 10% per l'adeguamento igienico, con esclusione degli immobili di valore storico-artistico ed ambientale-paesistico.

E' consentita la recinzione della proprietà private salvaguardando il passaggio della fauna minore; è consentita la continuazione di esercizio dei campeggi organizzati già esistenti nelle aree destinate a tale scopo ed appositamente attrezzate.

3.3.0 - Zona "C" – Area di riqualificazione dei centri abitati di promozione e sviluppo economico e sociale.

L'area comprende gli insediamenti antichi, isolati e/o accentrati, di interesse storico ed ambientale integrati o non con gli insediamenti di recente realizzazione.

Nella zona "C" vigono le seguenti norme oltre quelle generali di salvaguardia di cui al punto 2) e quelle di cui ai punti <<3.2.1>>, <<3.2.2>>, <<3.2.3>>, <<3.2.4>> e <<3.2.5>> della zona "B".

3.3.1 Tutela del patrimonio edilizio e disciplina edilizia. Su tutto il territorio del Parco ricadente in zona "C" sono fatte salve le previsioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti e, ove esistenti, le norme sulla ricostruzione delle zone terremotate (ex legge 1431/62, 219/81, 363/84 e successive modificazioni ed integrazioni).

Gli insediamenti di edilizia minore, rurale, sparsa, dei centri storici devono essere recuperati nel rispetto delle tipologie tradizionali, per la promozione delle attività economiche delle collettività locali in stretta armonia e coesistenza con le attività del Parco in conformità al disposto della Legge Regionale di attuazione della Legge 179/92.

4. NORME GENERALI E TRANSITORIE

4.1.0 Norme transitorie. Nelle more dell'istituzione dell'Ente Parco la Regione Campania si sostituisce ad esso per tutto quanto previsto nelle suindicate norme inclusa la riscossione delle sanzioni di cui all'art. 25 della L.R. n. 33 del 1° settembre 1993.

4.2.0 Vigilanza. La vigilanza sul territorio è affidata, oltre che all'Arma dei Carabinieri ed alle Forze di Polizia Giudiziaria ed agli Agenti di Polizia Urbana e Locale, agli Agenti del Corpo Forestale dello Stato, alle Guardie Giurate Ambientali della Regione Campania, alle Guardie Giurate Volontarie dipendenti dalle Associazioni Protezionistiche, ai guardiacaccia e guardapesca delle Amministrazioni Provinciali, nonché alle apposite Guardie Giurate nominate dall'Autorità competente.

5. CARTOGRAFIA

La cartografia del Parco in scala 1:25.000 è depositata presso il Settore Politica del Territorio (Servizio Parchi) della Regione Campania.

Regione Campania

DOCUMENTO DI INDIRIZZO per l'istituzione del Parco del MATESE

ALLEGATO "C"

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA ALLEG. ALLA DELIBERA	
12.04.02	1407
CAMPANIA, riguarda DIREZIONE REGIONALE	

Il principale elemento di criticità nella istituzione delle aree protette è la percezione del Parco da parte della popolazione.

Il parco infatti viene vissuto dalle popolazioni locali come un ulteriore vincolo alle attività economiche tradizionali (attività edilizia, agricola) e non come reale occasione di sviluppo attraverso la valorizzazione ed il recupero di valori ambientali e culturali.

Alla formazione di detta convinzione ha contribuito la circostanza che nella prima fase di attuazione della legge regionale 33/93, ossia in oltre 4 anni dalla istituzione degli stessi (la prima perimetrazione è stata redatta nel 1995) nessun beneficio è stato accordato alle popolazioni interessate, bensì è rimasta operante la sola normativa vincolistica.

In altri termini i parchi e le aree protette non si sono configurati ancora come effettivi sistemi integrati territoriali aventi il fine della conservazione e la realizzazione di forme di sviluppo sostenibili.

Il sistema degli obiettivi globali individuato dal Quadro Comunitario di Sostegno (Q.C.S.) e recepito dal Piano Operativo Regionale (P.O.R.) invece è pienamente coerente con le linee strategiche necessarie ad avviare o consolidare lo sviluppo e la difesa delle risorse naturali e dell'occupazione in Campania.


Esso individua per l'ASSE relativo alle **RISORSE NATURALI**: la creazione di nuove opportunità di crescita e di sviluppo sostenibili per rimuovere le condizioni di emergenza ambientale, assicurare l'uso efficiente e razionale e la fruibilità delle risorse naturali, il presidio del territorio, a partire da quello montano, anche attraverso le attività agricole, il mantenimento in sito delle popolazioni, in una parola con l'accrescimento della qualità della vita e dell'occupazione.

L'obiettivo di valorizzazione delle risorse naturali si associa alla necessità di garantire tutela e risanamento al patrimonio naturale e ambientale della regione, riducendo i rischi ed accrescendo la disponibilità e l'efficienza delle attrezzature per la gestione e la corretta manutenzione del territorio.

Sul piano della valorizzazione ai fini di sviluppo, gli Enti locali devono trarre vantaggio dalla presenza e dalle qualità intrinseche del sistema dei Parchi regionali, che deve essere caratterizzato da una massa critica, potenzialità e fattori di sviluppo sui quali fondare il rilancio dell'attività economica e del reddito a scala locale e regionale.

La frammentaria conoscenza dello stato delle risorse naturali, una scarsa percezione del patrimonio ambientale come risorsa rilevante per lo sviluppo, la fragilità degli organismi pubblici deputati al governo dell'ambiente e del territorio, i gravi ritardi nell'implementazione delle normative di settore e la carenza di strumenti di

[Handwritten signature]



Regione Campania

pianificazione e programmazione hanno determinato il ricorso a strumenti straordinari per far fronte al continuo stato di emergenza.

Il persistere di questo stato ha ostacolato l'avvio, da un lato di soluzioni per le problematiche ambientali e, dall'altro, di uno sviluppo economico e sociale che faccia leva sulle risorse ambientali e naturali di cui la Regione è ricca.

Una rilevazione del patrimonio naturalistico può contribuire ad ottimizzare gli usi e migliorare il governo delle risorse, il loro corretto utilizzo e sfruttamento ovvero a contenere e ridurre la pressione sull'ambiente, ad impostare forme di gestione più adeguate accelerando la liberalizzazione del settore, favorendo il contributo dei capitali e degli operatori privati, anche mediante il project financing e la diffusione dell'imprenditorialità.

Il territorio regionale si caratterizza da un lato per la presenza di ambiti territoriali di grande valore naturalistico e storico-culturale, già inseriti nella rete ecologica nazionale (i quali coprono circa il 25% del territorio regionale; ben 132 sono i siti importanza comunitaria [S.I.C.] individuati nella Regione) dall'altro per l'esistenza di territori in cui l'ambiente naturale è stato mortificato e danneggiato da usi impropri e dall'eccessiva pressione antropica.



Il sistema dei Parchi e delle Aree Protette costituisce una delle più importanti risorse per lo sviluppo sostanziale della Regione e per la crescita dell'occupazione. In questo contesto, il "Parco" viene individuato come sistema locale ove si manifestano le maggiori opportunità dimensionali (per ampiezza territoriale, per popolazione coinvolta, per qualità e quantità delle risorse) atti ad innescare processi di sviluppo basati sulla riconversione ecologica e sostenibile dell'economia.

Pertanto gli obiettivi specifici prioritari cui ci si prefigge nella applicazione della legge regionale 33/93 sono quelli del P.O.R. e cioè:


- migliorare la qualità del patrimonio naturalistico e culturale, riducendone il degrado/abbandono ed accrescendone l'integrazione con le comunità locali in un'ottica di tutela, sviluppo compatibile, migliore fruizione e sviluppo di attività connesse, come fattore di mobilitazione e stimolo allo sviluppo locale;
- recuperare gli ambiti compromessi a seguito di usi impropri e conflittuali;
- accrescere l'offerta di beni e servizi finalizzati alla qualità ambientale ed alla corretta fruizione ambientale delle risorse, in un'ottica di promozione dello sviluppo;
- promuovere la rete ecologica come infrastruttura di sostegno dello sviluppo compatibile e come sistema di offerta di beni, risorse e valori.

Il P.O.R. prevede come obiettivi specifici, nelle aree del Parco, investimenti per:

- ⇒ realizzare opere di sistemazione idraulico-forestali con funzione protettiva dei suoli in aree mediamente e fortemente degradate da un punto di vista idrogeologico;
- ⇒ rifunzionalizzare le opere di regimazione idraulica esistenti;



Regione Campania




- ⇒ potenziare il patrimonio forestale per l'assolvimento delle funzioni protettive paesaggistico ed ambientali dei boschi;
- ⇒ tutela, recupero, restauro, valorizzazione ed organizzazione del patrimonio paesistico-ambientale (ivi compreso il patrimonio storico-culturale, archeologico, naturale, etnografico e dei centri storici) delle aree protette e dei parchi regionali e nazionali;
- ⇒ marketing, animazione socio culturale, sensibilizzazione naturalistico-ambientale e promozione di prodotti e marchi tipici e tradizionali (ad esclusione dei prodotti agricoli di cui all'allegato "I" del Trattato);
- ⇒ regime di aiuto per le piccole imprese artigianali, turistiche e dei servizi turistici, localizzate nei sistemi naturalistici (Parchi regionali e nazionali) per la creazione di nuove attività e per la riqualificazione e/o l'ampliamento di attività in essere nei settori dell'artigianato tradizionale, della piccola ricettività turistica, della piccola ristorazione, del recupero del patrimonio edilizio a fini turistici, dei servizi turistici;
- ⇒ interventi volti al rafforzamento delle competenze degli operatori ambientali per la protezione ed il monitoraggio; favorire la diffusione della cultura ambientale, la conoscenza e l'uso responsabile del territorio e lo sviluppo sostenibile attraverso il decollo di iniziative imprenditoriali; migliorare l'occupabilità in un settore con forti potenzialità di sviluppo mediante:
 - formazione di nuove figure professionali;
 - riqualificazione degli addetti del settore;
 - formazione, accompagnamento e tutoring per la creazione d'impresa mediante attività di promozione e marketing;
 - studi e iniziative per il rafforzamento dei legami tra il sistema produttivo regionale, i mercati internazionali e aziende operanti in altri contesti territoriali.
- ⇒ rafforzare le potenzialità dei centri urbani come luogo di attrazione di funzioni e servizi specializzati o come luoghi di connessione e di servizio per i processi di sviluppo del territorio per promuovere la sensibilizzazione e l'informazione della popolazione interessata alla riqualificazione dell'ambiente urbano e fornire servizi di orientamento volti a rimotivare i soggetti a rischio di esclusione sociale e professionale.

Caratteristiche floro-faunistiche, geomorfologiche, geologiche, naturalistiche, ambientali e paesaggistiche.

Il Massiccio del MATESE è situato a cavallo tra le Regioni Campania e Molise. L'ambito del Parco del MATESE raccoglie entro i suoi confini una zona antropizzata in maniera non eccessiva ed in un'area abbastanza ristretta presenta un assortimento completo delle caratteristiche.

I rilievi più alti del Sistema del Matese sono rappresentati dalle vette del Monte Miletto (2.050 mt.), il Monte Pranzaturo (1.382 mt.) ed il Monte Mutria (1.823 mt.).

Il Matese è delimitato dall'alto corso del Volturno a sud-ovest e dal suo affluente Calore a sud, dal Tammaro ad est; nell'ambito dell'area del Parco ricadono, inoltre, i laghi Matese, Gallo e Letino.



Regione Campania

<input type="checkbox"/>	GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA ALLEG. ALLA DELIBERA
12.04.02	1407
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA GIACOMO	

Nonostante lo sfruttamento delle risorse idriche mediante la captazione di numerose sorgenti, più di un torrente conserva il suo aspetto primordiale per cui si rinven-
gono zone umide di particolare interesse.

Uno spiccato interesse presentano le emergenze di carattere geologico, faunistico, floristico, carsico.

La zona presenta, infatti, fenomeni carsici dei quali si hanno esempi notevoli nelle numerose doline e grotte, tra i quali spicca il Pozzo della neve. All'altitudini di 1.011 metri, poi, il lago Matese giace in un bacino carsico.

Per quanto riguarda la flora, il Matese rappresenta una zona di elevato interesse biogeografico. Alle alte quote (1.000 metri) si ha una estensione di circa 30.000 ettari di bosco, soprattutto di faggi, mentre alle quote più basse sono presenti castagni, carpini ed ancora più in basso spiccano altri elementi della macchia vegetativa caratteristica della zona.

Il sottobosco è interessato dalla presenza di essenze floreali, mentre lungo le sponde dei laghi si estendono pascoli incolti ed acquitrinosi.

Ricca e varia è la presenza di fauna per la caratteristica dell'area. Le specie animali che ancora si possono incontrare, oltre alla volpe ed al cinghiale, sono il tasso, il ghio, la lepre ed il lupo; si trovano uccelli rarissimi e qualche esemplare di aquila reale.

La fascia pedemontana è ricca delle vestigia di monumenti antichi, di centri storici, di numerose chiese e santuari di grande interesse storico, meta di pellegrinaggi.

L'area del Matese presenta un'altissima potenzialità turistica, specialmente se opportunamente guidata e disciplinata.

L'economia è legata prevalentemente ad attività di tipo silvo-pastorale, agricolo ed artigianale.

L'importanza geologica, floristica, faunistica, oltre alla presenza di emergenze di ordine ambientale, paesistico e storico-archeologico, richiede necessariamente una tutela dell'area e la sua valorizzazione con grossi vantaggi per le popolazioni locali.

In effetti gli obiettivi principali che si vogliono perseguire con l'istituzione del Parco, sono sostanzialmente, la salvaguardia di un territorio di notevole interesse naturalistico ed ambientale attraverso il recupero della struttura territoriale tradizionale connesso allo sviluppo delle attività socio-economiche compatibili con i criteri informativi del Parco ed in particolare la rivitalizzazione delle attività agricole e zootecniche tradizionali in uno con lo sviluppo delle attività di agroturismo.

Il Parco del Matese si estende per una superficie di circa 25.000 ettari con una popolazione residente di circa 36.000 abitanti distribuiti nei territori comunali di due province e due Comunità Montane e vincolati ai sensi dei DD.MM. 28 marzo 1985.

